

Docente Religione nominato in Scuola Media e Scuola Primaria  
In Cultura Cattolica.it scaricata il 22 gennaio 2015

GIUGNO  
11 - 78



*Ministero della Pubblica Istruzione*

GABINETTO

PROT. N° 31406/JR

T E L E X

9/5/1934

DA MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE -GABINETTO-

AT PROVVEDITORATO STUDI DI R O M A -OFF. RAGIONERIA-

SI FA RIFERIMENTO QUESITO POSTO CODESTO UFFICIO CONCERNENTE  
POSIZIONE INSEGNANTE DI RELIGIONE CATTOLICA NOMINATO PER N. 6 ORE  
PRESSO UNA SCUOLA MEDIA E PER N. 13 ORE PRESSO UNA SCUOLA ELEMEN-  
TARE.

AT RIGUARDO, COMUNICASI CHE, STANTE ANCHE SPECIALITA' PROCEDIMEN-  
TO NOMINA DOCENTI RELIGIONE CATTOLICA, NON SEMBRA POSSA CONFIGU-  
RARI, IN BASE AT VIGENTE NORMATIVA, INCOMPATIBILITA' DI DIRITTO  
IN PROSPETTATA SITUAZIONE CONTEMPORANEO SVOLGIMENTO SERVIZIO  
PERSONALE DI CUI TRATTASI IN ORDINI DI SCUOLA DIVERSI.

CIO' POSTO, VA COMUNQUE TENUTO PRESENTE CHE CUMULABILITA' SERVIZI  
INSEGNAMENTO NEL SENSO SUESPONTO DEVE "DI FATTO" RITRERSI NON  
CONSENTITA QUALORA SIA DI PREGIUDIZIO AT REGOLARE ASSOLVIMENTO  
TUTTI OBBLIGHI CONNESSI CON FUNZIONE DOCENTE.

SAHA' CURA CODESTO PROVVEDITORATO STUDI, PERTANTO, ACCERTARE  
SUSISTENZA O MENO, NEL CASO CONCRETO EVIDENZIATO, EVENTUALI  
INCOMPATIBILITA' DI FATTO.

JERVOLINO MINISTRO PUBBLICA ISTRUZIONE

*Jervolino*

## **La nomina a cavallo tra infanzia e primaria**

La legge 186/03 ha istituito due ruoli per l'IRC e previsto due concorsi per l'accesso ad essi, rispettivamente per la Scuola Primaria e dell'Infanzia e per la Scuola Secondaria. L'accorpamento di livelli scolastici diversi in un unico ruolo ha posto fin dall'inizio qualche problema di principio, di fatto risolto nella prassi ordinaria con soluzioni che lasciano tuttavia qualche dubbio sull'efficacia e la praticabilità del sistema.

I principali problemi si pongono nel primo dei due ruoli, quello relativo alla Scuola Primaria e dell'Infanzia, che unisce due tipologie di docenti con diverso titolo di accesso, diverso orario d'obbligo e diverso trattamento economico. Tra Scuola Secondaria di I e di II grado invece non esistono differenze altrettanto rilevanti.

«In via residuale»

La coabitazione di due ordini scolastici in un unico ruolo consente che si possano stipulare contratti anche a cavallo tra Scuola Primaria e dell'Infanzia, data l'omogeneità giuridica dell'inquadramento e della procedura di accesso. Per prima è stata la nota ministeriale del 22-7-2004, prot. 65, ad annunciare che nel successivo decreto interministeriale di definizione degli organici sarebbe stata contemplata, «seppure in via residuale», la possibilità di procedere alla costituzione di «posti di insegnamento, incardinabili in organico di diritto, con spezzoni di orario di istituzioni scolastiche anche di gradi di istruzione differenti, purché le quote orarie appartengano al medesimo ruolo regionale di cui all'articolo 1, comma 1, della richiamata legge 186/2003 (tra Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria e tra Scuola Secondaria di I grado con Scuola Secondaria di II grado)».

La misura era suggerita dal fatto che in alcuni casi sarebbe stato più conveniente assegnare un unico IdR ad una sede scolastica articolata su più ordini di scuola, anziché lasciarlo su un'unica tipologia scolastica ma su sedi diverse e lontane tra loro. Doveva trattarsi di una condizione «residuale», ma risulta che, soprattutto in territori particolarmente accidentati, si sia trattato di una soluzione praticata molto di frequente. Dal momento che in occasione dell'imminente assunzione del terzo contingente dei vincitori del concorso il problema tornerà a proporsi, vale la pena sviluppare qualche riflessione in merito per suggerire le soluzioni più coerenti con il quadro normativo vigente.

Va innanzi tutto notato che gli insegnanti di Scuola dell'Infanzia e di Scuola Primaria hanno un carico orario differente, 25 ore settimanali nel primo caso e 24 nel secondo. Il problema quindi sta tutto nella combinazione dei singoli spezzoni orari che devono andare a formare il posto d'insegnamento. E poiché l'assunzione in ruolo deve essere disposta su posto orario completo (salvo il diritto di sottoscrivere fin dall'inizio un contratto part-time), la nomina su entrambi i tipi di scuola va a scontrarsi con due parametri numerici difficilmente compatibili: da un lato il modulo orario per la singola classe o sezione, che è di due ore nella Primaria e di un'ora e mezza nella Scuola dell'Infanzia; dall'altro il tetto dell'orario completo, di 24 o 25 ore. Di fatto, risulta che siano state raggiunte finora combinazioni estremamente varie, talvolta superando l'orario d'obbligo, talvolta rimanendo al di sotto e costringendo l'IdR a un indesiderato part-time; più di rado riconoscendo come orario a disposizione il complemento necessario per raggiungere il tetto dell'orario completo.

#### Quale scuola di titolarità

A nostro parere, finché non si riuscirà a giungere ad una parificazione tra gli orari di servizio dei due ordini di scuola, occorre preliminarmente stabilire quale tra le due scuole in cui l'insegnante presta servizio è quella di titolarità e quale quella di completamento. È infatti evidente che l'orario d'obbligo discenderà dalla scuola di titolarità, che in genere è quella in cui l'insegnante presta il maggior numero di ore o quella che è comunque citata per prima nel contratto. Posta questa premessa, i calcoli sono relativamente semplici e, se il lettore avrà la pazienza di seguirci nei nostri conteggi, si potrà vedere come le combinazioni effettivamente praticabili sono piuttosto poche.

Nel procedere all'analisi di queste combinazioni bisogna inoltre tenere conto delle ore di programmazione, che sono previste nella Scuola Primaria ma non nella Scuola dell'Infanzia; esse consistono, ai sensi della CM 366/1996, in un'ora in caso di nomina su 6-7-8 classi (12-14-16 ore settimanali di lezione) e due ore in caso di nomina su 9-10-11 classi (18-20-22 ore). Di fatto le ore di programmazione intervengono sempre nei nostri calcoli se partiamo da una titolarità sulla Scuola Primaria, dato che questa deriverebbe da un contratto per almeno 12 ore + 1, cioè almeno la metà dell'orario d'obbligo, lasciando alla Scuola dell'Infanzia il compito

di contribuire al completamento.

In questo caso, ci sembra che l'unica combinazione possibile sia quella di 7 classi di Primaria e 6 sezioni di Infanzia, in quanto le prime corrisponderebbero a 14 ore + 1 (= 15) e le seconde a 9 ore per un totale esatto di 24 ore (cioè l'orario d'obbligo dell'ordine scolastico di titolarità). Tutte le altre combinazioni vanno a scontrarsi con il numero dispari delle sezioni complementari d'Infanzia, che fornisce un totale caratterizzato da una mezz'ora in più o in meno rispetto alle 24 ore. Per brevità evitiamo di riportare analiticamente tutte le combinazioni, ma ognuno può divertirsi a costruire le diverse possibilità e verificare il nostro risultato: ove si trattasse di mezz'ora eccedente, questa potrebbe essere riassorbita nelle ore di programmazione, ma questo andrebbe a ledere il diritto-dovere di programmazione; una mezz'ora in meno, invece, dovrebbe essere autorizzata come tempo a disposizione, con un aggravio di spesa che, per quanto minimo, non sembra essere compatibile con gli attuali indirizzi di gestione del personale scolastico.

Le cose vanno un po' meglio se invece la titolarità passa alla Scuola dell'Infanzia, dove le combinazioni corrette sono almeno tre. In primo luogo, il servizio su 14 sezioni, pari a 21 ore, può facilmente combinarsi con due classi di Primaria (4 ore, senza aggiunte per la programmazione), per un totale di 25 ore. In secondo luogo, il servizio su 10 sezioni (= 15 ore) può andarsi a combinare con 5 classi di Primaria (10 ore, senza programmazione), raggiungendo ancora il totale di 25 ore. Infine, con qualche forzatura, si potrebbe considerare una titolarità sulla Scuola dell'Infanzia anche quella derivante da una quota pari di 12 ore nell'Infanzia (cioè 8 sezioni) e 12 ore nella Primaria (cui però dovrebbe essere aggiunta un'ora di programmazione). Trascurando l'ora di programmazione si potrebbe attribuire lo stesso la titolarità nell'Infanzia e raggiungere così l'orario di 25 ore. Non è invece possibile fare il contrario, cioè attribuire la titolarità nella Primaria (facendo leva sulle 13 ore), poiché il totale di 25 ore sarebbe eccedente per la Primaria e compatibile solo con l'Infanzia. Tutte le altre combinazioni costruite a partire dalla Scuola dell'Infanzia producono ancora una volta risultati incompatibili o per superamento del tetto massimo o per via del residuo di almeno mezz'ora (ma anche un'ora o un'ora e mezza) che dovrebbe essere riconosciuto come orario a disposizione, andandosi però a

scontrare con l'organizzazione di questo ordine scolastico che non lo prevede.

#### Quattro sole possibilità

Riepilogando, perciò, sono solo quattro le combinazioni a nostro parere possibili: 12 nell'Infanzia + 13 (12+1) Primaria; 15 Infanzia + 10 Primaria; 21 Infanzia + 4 Primaria, con titolarità sempre nella Scuola dell'Infanzia; 15 (14+1) Primaria + 9 Infanzia, con titolarità nella Scuola Primaria.

A questi casi dovrebbero essere ricondotti i diversi contratti che si andranno a stipulare fra poco con l'assunzione dell'ultimo contingente di vincitori del concorso; e agli stessi quattro casi dovrebbero essere riportati i contratti eventualmente difformi che siano già stati stipulati con le precedenti assunzioni. La speranza è però che si possano trovare soluzioni diverse per consentire una maggiore flessibilità: da un lato, il riconoscimento anche di una sola mezz'ora a disposizione aggiungerebbe altre quattro possibilità (due con titolarità nell'Infanzia e due nella Primaria); dall'altro, un diverso modo di calcolare l'orario d'obbligo, per esempio su base annua e non settimanale, consentirebbe di rivedere tutti i calcoli (ma sarebbe una riforma generale che inciderebbe su tutti i docenti).

SERGIO CICALTELLI